SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 febbraio 2005, n. **11.**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Art. 2.

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere

un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Art. 4.

Riserva di esame parlamentare

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

Art. 5.

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 6.

Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

Art. 7.

Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986,

n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Art. 8.

Legge comunitaria

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 9.

Contenuti della legge comunitaria

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 10.

Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai tini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Art. 11.

Attuazione in via regolamentare e amministrativa

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

Art. 13.

Adeguamenti tecnici

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 14.

Decisioni delle Comunità europee

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 15.

Relazione annuale al Parlamento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

Art. 16.

Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto

avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 17.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 18.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 19.

Utilizzo di strumenti informatici

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

Art. 20.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 21.

Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3071):

Presentato dall'on. STUCCHI il 25 luglio 2002.

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, l'8 ottobre 2002, con pareri delle Commissioni I, III e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 6, 20, 27 novembre 2002; 27 marzo 2003; 15 e 28 maggio 2003; 11 giugno 2003.

Relazione scritta presentata il 16 giugno 2003 (atto n. 3071-3123-3310-*A* relatore on. STUCCHI).

Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato in un Testo unificato il 3 luglio 2003, con i nn. 3123 (Ministro per le politiche comunitarie, BUTTIGLIONE) 3310 on. BOVA ed altri.

Senato della Repubblica (atto n. 2386):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª 14ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 30 settembre 2003; 2 ottobre 2003; 22 gennaio 2004.

Relazione scritta presentata il 27 ottobre 2004 (atto n. 2386-*A* relatore sen. BASILE).

Esaminato in aula il 18 gennaio 2005 e approvato il 19 gennaio 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— L'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), così recita:

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

— L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«Art. 3 *(Partecipazione all'Unione europea)*. — 1. *(Omissis).*

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

3. *(Omissis)*».

— L'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n.3), così recita:

«Art. 5 *(Attuazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente art. non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro):

«Art. 10 *(Attribuzioni)*. — 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

b) esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'art. 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;

f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;

h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

i) ha l'iniziativa legislativa;

l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge».

«Art. 12 *(Contributo all'elaborazione della legislazione)*. — 1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2. Nelle materie di cui all'art. 10 il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa».

Note all'art. 9:

— L'art. 117 della Costituzione, così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non apportenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezioni del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle meterie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinanti da leggi dello Stato.».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.

— L'art. 120 della Costituzione, secondo comma, così recita:

«Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attività di Governo e rdinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 20, comma 5; della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così recita:

«5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Note all'art. 13:

— Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.

Note all'art. 16:

— Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.

— L'art. 8 della citata legge n. 59 del 1997, così recita:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";

e) l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970. n. 281».

Note all'art. 17:

— L'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), così recita:

«Art. 5 *(Rapporti tra regioni e Unione europea)*. — 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

— L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), così recita:

«Art. 2 *(Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica)*. — 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro».

Nota all'art. 21:

— Per l'art. 117 della Costituzione, si vedano le note all'art. 9.

Note all'art. 22:

— Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente:

«Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari».

«Adeguamenti tecnici»

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, abrogata dalla presente legge, recava «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

05G0018

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2004, n. **335.**

Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Convenzione FAL dell'IMO: la Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;

b) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo, ai sensi dell'articolo 136 del codice della navigazione;

c) provviste di bordo: le merci diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della nave, tra cui merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti;

d) attrezzature della nave: i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;

e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;

f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati sulla nave;

g) equipaggio: l'insieme delle persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio, arruolate per svolgere durante il viaggio mansioni operative o il servizio di bordo.

Art. 2.

Formalità di arrivo e partenza

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti dai seguenti:

«All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorità consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Con-

venzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002:

Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;

Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;

Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;

Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.

All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.».

Art. 3.

Formulari

1. I formulari di cui al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 2, sono allegati al presente decreto legislativo.

Art. 4.

Modifiche al codice della navigazione

1. Al terzo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, le parole: «la comunicazione di cui al primo comma», sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni di cui al primo e secondo comma».

Art. 5.

Verifiche ed ispezioni

1. Il primo comma dell'articolo 180 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.».

Art. 6.

Modifica del testo unico delle leggi doganali

1. All'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,».

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, in relazione alle eventuali modifiche ad essi apportate in sede comunitaria.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 3, comma 1)

FORMULARIO IMO «DICHIARAZIONE GENERALE»

☐ Arrivo ☐ Partenza

<table>
<tr><td colspan="2">1. Nome e descrizione della nave</td><td>2. Porto di arrivo/partenza</td><td>3. Data e ora di arrivo/partenza</td></tr>
<tr><td>4. Nazionalità della nave</td><td>5. Nome del comandante</td><td colspan="2">6. Porto di provenienza/destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. Certificato di iscrizione (porto, data, numero)</td><td colspan="2" rowspan="3">8. Nome ed indirizzo dell'agente marittimo</td></tr>
<tr><td>9. Stazza lorda</td><td>10. Stazza netta</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. Posizione della nave nel porto
(posto di ormeggio o ancoraggio)</td></tr>
<tr><td colspan="4">12. Breve descrizione del viaggio (scali precedenti e successivi, precisare dove verrà sbarcato il carico restante)</td></tr>
<tr><td colspan="4">13. Breve descrizione del carico</td></tr>
<tr><td>14. Numero di membri dell'equipaggio (comandante)</td><td>15. Numero di passeggeri</td><td colspan="2" rowspan="3">16. Osservazioni</td></tr>
<tr><td colspan="2">Documenti allegati
(indicare il numero di copie)</td></tr>
<tr><td>17. Dichiarazione di carico</td><td>18. Dichiarazione delle provviste di bordo</td></tr>
<tr><td>19. Ruolo dell'equipaggio</td><td>20. Elenco dei passeggeri</td><td colspan="2" rowspan="2">21. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato</td></tr>
<tr><td>22. Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio (*)</td><td>23. Dichiarazione marittima di sanità (*)</td></tr>
</table>

Riservato all'amministrazione

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Formulario FAL dell'IMO n. 1

(*) Solo all'arrivo

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 3, comma 1)

FORMULARIO IMO «DICHIARAZIONE DELLE PROVVISTE DI BORDO»

☐ Arrivo ☐ Partenza Pagina n.

1. Nome della nave			2. Porto di arrivo/partenza	3. Data di arrivo/partenza
4. Nazionalità della nave			5. Porto di provenienza/destinazione	
6. Numero di persone a bordo	7. Periodo di permanenza		8. Ubicazione delle provviste	
9. Articolo		10. Quantità	11. Riservato all'amministrazione	

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Formulario FAL dell'IMO n. 3

12. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato

ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 3, comma 1)

FORMULARIO IMO «DICHIARAZIONE DEGLI EFFETTI PERSONALI DELL'EQUIPAGGIO»

Pagina n.

1. Nome della nave		2. Effetti soggetti a dazio, divieto o restrizione (*)				
3. Nazionalità della nave						
4. N. 5. Cognome e nome	6. Grado					7. Firma

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Formulario FAL dell'IMO n. 4

8. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato

(*) ad esempio vino, alcol, sigarette, tabacchi, ecc.

ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 3, comma 1)

FORMULARIO IMO «RUOLO DELL'EQUIPAGGIO»

☐ Arrivo ☐ Partenza

Pagina n.

1. Nome della nave		2. Porto di arrivo/partenza	3. Data di arrivo/partenza	
4. Nazionalità della nave		5. Porto di provenienza		6. Tipo e numero del documento di identità (passaporto per)
7. N. 8. Cognome e nome	9. Grado	10. Nazionalità	11. Data e luogo di nascita	

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Formulario FAL dell'IMO n. 5

12. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato

ALLEGATO 5
(previsto dall'art. 3, comma 1)

FORMULARIO IMO «ELENCO DEI PASSEGGERI»

☐ Arrivo ☐ Partenza

Pagina n.

1. Nome della nave		2. Porto di arrivo/partenza	3. Data di arrivo/partenza	
4. Nazionalità della nave				
5. Cognome e nome	6. Nazionalità	7. Data e luogo di nascita	8. Porto di imbarco	9. Porto di sbarco

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Formulario FAL dell'IMO n. 6

10. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato ii rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 e l'allegato *A* della legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge Comunitaria 2003), così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economa e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«Allegato *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

— La direttiva 2002/6/CE è pubblicata in GUCE n. L 67 del 9 marzo 2002.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, 421».

— L'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), così recita:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti, nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo, di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando. altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) Omissis;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre l988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei con-

corsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del pre-

sente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 179, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 179 *(Nota di informazioni all'autorità marittima). — All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorità consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002:*

Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;

Formulano FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;

Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;

Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.

All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato *le comunicazioni di cui al primo e secondo comma* limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

— Per la direttiva 2002/6/CE vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 179, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, è riportato nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 180, del codice della navigazione, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 180 *(Verifiche ed ispezioni). — Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.*

Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 106, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni. legislative in materia doganale), così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 106 *(Requisiti del manifesto del carico).* — Il manifesto del carico deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave: la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantità in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere, salvo il disposto dell'art. 351, secondo comma.

Deve essere altresì indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita.

Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri.

Non è obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purché non si tratti di colli commerciali.

Le merci destinate a località diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano o chi per esso. Mancando taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non è accettato dalla dogana e, agli effetti del presente testo unico, si considera come non presentato.

In deroga a quando stabilito nel primo comma, può prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a merce di unica qualità costituente in tutto od in parte il carico della nave, quando sia indicata la quantità complessiva di detta merce in peso od in volume, a seconda della specie, e purché non si tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce è considerata «alla rinfusa» agli effetti dell'applicazione dell'art. 302.

Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002.».

05G0030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Baseball Club Grosseto 95», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 15 maggio 2002 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 28 dicembre 2001 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1996;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2002, n. 181, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa Baseball Club Grosseto 95 con sede in Grosseto, via Tevere n. 11, costituita in data 15 febbraio 1995 - rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini - repertorio n. 128129 - registro società n. 10059 - B.U.S.C. n. 1464/270575, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 25 gennaio 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A01205

DECRETO 25 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Solipart», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 laddove è previsto che gli enti cooperativi per i quali l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data dell'ultima revisione, possono essere sciolte senza procedere alla nomina di commissario liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1989 e ricorrono le condizioni di cui al punto precedente;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2003, n. 255, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa Solipart con sede in Grosseto, via della Pace n. 132 c/o UST-CISL, costituita in data 12 settembre 1985 - rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini - repertorio n. 52630 - registro società n. 5948 - B.U.S.C. n. 1246/214203, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 25 gennaio 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A01206

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2005.

Modifiche al decreto 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, da sottoporre a registrazione: approvazione delle specifiche tecniche per la registrazione telematica delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Individuazione di nuovi intermediari.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Registrazione telematica delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici.

1.1. Si approvano le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento per la registrazione telematica delle denunce dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di cui all'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dei relativi pagamenti.

1.2. Tali denunce sono registrate per via telematica, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente.

2. Modifiche al decreto 31 luglio 1998.

2.1. All'art. 15, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*g)* tramite gli iscritti all'albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa».

2.2. All'art. 17, comma 2, le parole «lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite da «lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*».

2.3. All'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, o della denuncia di cui all'art. 17, comma 3-*bis*, del testo unico sull'imposta di registro, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate, rispettivamente, nell'allegato tecnico *bis* o *quinquies*, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23»;

b) al comma 3, dopo la parola «contratto», sono aggiunte le parole «o denuncia».

2.4. All'art. 21, comma 1, le parole «allegati *bis* e *quater*» sono sostituite da «allegati *bis*, *quater* e *quinquies*».

2.5. All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i. al primo periodo, dopo la parola «*contratti*» sono aggiunte le parole «*o delle denunce*»;

ii. alla lettera *d)*, dopo la parola «*contratti*» sono aggiunte le parole «*, denunce*»;

iii. alla lettera *e)*, dopo la parola «*contratti*» sono aggiunte le parole «*o delle denunce*»;

iv. all'ultimo periodo, dopo la parola «*contratto*» sono aggiunte le parole «*, denuncia*»;

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola «*contratti*» sono aggiunte le parole «*, le denunce*»;

c) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «*contratto*» sono aggiunte le parole «*o denuncia*».

2.6. Nell'allegato tecnico *bis* tutte le ricorrenze delle parole «*Euro 51,65*» sono sostituite dalle parole «*Euro 67,00*», le parole «*Euro 10,33*» sono sostituite dalle parole «*Euro 11,00*» e le parole «*vedi Tabella B*» sono sostituite dalle parole «*vedi esempio in Tabella B*».

2.7. L'allegato tecnico *quater* è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento.

2.8. È aggiunto l'allegato tecnico *quinquies*, il quale corrisponde all'allegato 1 al presente provvedimento.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle entrate estende l'utilizzo di procedure telematiche alla registrazione delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: tale norma stabilisce che per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata l'obbligo di registrazione può essere assolto presentando, entro la fine del mese di febbraio, una denuncia relativa ai predetti contratti, stipulati nel corso dell'anno precedente.

La registrazione telematica della denuncia comporta la registrazione dei singoli contratti cui la stessa si riferisce.

Si ricorda che l'adozione di procedure telematiche per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto è obbligatoria per i possessori di almeno cento unità immobiliari e facoltativa per i soggetti diversi da questi ultimi. È fatto salvo quanto previsto dallo Statuto del contribuente in materia di decorrenza di nuovi obblighi a carico dei contribuenti.

Le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento definiscono i dati relativi alle denunce da trasmettere per via telematica; le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, invece, integrano quelle contenute nell'allegato tecnico *quater* approvate con il provvedimento del 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2003, sia per renderle conformi al dettato del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sia per sostituire la descrizione del tipo record B.

Con questo provvedimento, inoltre, è ulteriormente ampliato il novero delle categorie di coloro che svolgono il ruolo di intermediari tra l'Agenzia delle entrate ed i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Infatti, in virtù dell'entrata in vigore del presente provvedimento, anche gli iscritti all'albo professionale dei geometri possono essere abilitati al servizio telematico Entratel, eventualmente anche in forma associata, ai soli fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte: tale scelta è motivata dalla constatazione del significativo ruolo svolto dai soggetti in esame nella diffusione e nell'applicazione delle nuove tecnologie e delle procedure informatiche nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi.

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

b) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

c) classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1.

d) Altri riferimenti normativi:

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1986;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, concernente le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 luglio 2002, concernente i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2002.

Roma, 8 febbraio 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1
Allegato tecnico quinquies

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RIGUARDANTI LE DENUNCE CUMULATIVE DI CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI.

Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartato.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.

2.1. GENERALITÀ.

Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per l'invio dei dati delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici sono:

record di tipo «A»: è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto richiedente la registrazione della denuncia, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;

record di tipo «B»: è il record che contiene i dati generali della denuncia e i dati del soggetto richiedente;

record di tipo «C»: è il record che contiene i dati generali del singolo contratto di affitto contenuto nella denuncia;

record di tipo «D»: è il record che contiene i dati necessari ad identificare l'immobile affittato;

record di tipo «S»: è il record che contiene i dati del soggetto che costituisce l'altra parte contraente;

record di tipo «Z»: è il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.

2.2. SEQUENZA E LA STRUTTURA DEI RECORD.

La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:

presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record del file;

presenza di un solo record di tipo «B», posizionato come secondo record del file; il record di tipo «B» contiene, tra l'altro, i dati del soggetto richiedente la registrazione (dichiarante);

presenza, per ognuno dei contratti inseriti nella denuncia, di un solo record di tipo «C», di un record di tipo «D» per ogni immobile affittato; di un record di tipo «S» per ognuno dei soggetti partecipanti al contratto e diversi dal dichiarante;

presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record del file.

I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto nelle specifiche che seguono.

2.3. STRUTTURA DEI DATI.

I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

3. IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLA DENUNCIA.

Indicazioni generali.

Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.

Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.

Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA.

Dati della fornitura (record di tipo «A»):

Codice fiscale del responsabile della fornitura.

Indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file.

Codice fiscale del titolare del conto.

Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.

Dovrà essere impostato indicando in alternativa:

a) il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione della denuncia;

b) il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione della denuncia contenuta nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che è autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente richiedente la registrazione che gli ha conferito l'incarico;

c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente.

Codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione.

Indicare il codice fiscale del soggetto che richiede la registrazione della denuncia cumulativa (dichiarante).

Dati generali della denuncia(record di tipo «B»):

ID denuncia.

È assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della denuncia.

Codice ufficio entrate.

Indicare il codice dell'ufficio delle entrate presso il quale si richiede la registrazione della denuncia.

Data di stipula.

Indicare la data di trasmissione della denuncia.

Dati del soggetto richiedente la registrazione.

Indicare il codice fiscale, le generalità e il domicilio del soggetto che sottoscrive e presenta la denuncia. Indicare inoltre se il soggetto partecipa ai contratti contenuti nella denuncia in qualità di «locatore» o «conduttore».

I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G.Carlo);

per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta;

la provincia deve essere indicata utilizzando la sigla automobilistica. Se si tratta di stato estero, impostare a «EE»;

il codice fiscale è obbligatorio;

la residenza o il domicilio fiscale devono essere riportati specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico.

Ammontare complessivo dei corrispettivi.

Rappresenta la base imponibile alla quale applicare l'aliquota prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro ed è pari alla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti inseriti nella denuncia.

Imposta di registro.

L'imposta di registro è pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi dichiarato nella denuncia. Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione della denuncia risulti inferiore a euro 67,00 è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

Sanzioni.

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.

Interessi.

Rappresenta l'importo di eventuali interessi.

Dati relativi ad ogni singolo contratto (record di tipo «C»):

ID contratto.

È un identificativo che permette di individuare il singolo contratto all'interno della denuncia. È assegnato liberamente dall'utente.

Durata del contratto.

Indicare le date di inizio e fine contratto, nel formato GGMMAAAA.

Canone complessivo.

Indicare il corrispettivo pattuito riferito all'intera durata del contratto.

Con riferimento ad ogni singolo contratto la dichiarazione deve contenere inoltre i dati necessari ad individuare l'immobile affittato (uno o più record di tipo «D») e i dati dei soggetti che costituiscono l'altra parte contraente (uno o più record di tipo «S»).

Dati relativi all'immobile affittato (record di tipo «D»):

ID contratto.

È un identificativo che permette di individuare il singolo contratto all'interno della denuncia. È assegnato liberamente dall'utente e deve coincidere con quello indicato nel record di tipo «C» contenente i dati generali del contratto.

Dati dell'immobile.

Per ognuno degli immobili oggetto del contratto di affitto occorre compilare un record di tipo «D» contenente:

l'ubicazione dell'immobile (indirizzo, comune e provincia);

gli elementi catastali che permettono l'identificazione del fondo rustico: foglio, particella, subalterno, reddito agrario o dominicale, superficie espressa in ettari.

Dati relativi ai soggetti (record di tipo «S»):

ID contratto.

È un identificativo che permette di individuare il singolo contratto all'interno della denuncia. È assegnato liberamente dall'utente e deve coincidere con quello indicato nel record di tipo «C» contenente i dati generali del contratto.

Dati del soggetto.

Per ognuno dei soggetti che costituiscono l'altra parte contraente occorre compilare un record di tipo «S» contenente il codice fiscale, le generalità e il domicilio del soggetto.

I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G.Carlo);

per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta;

la provincia deve essere indicata utilizzando la sigla automobilistica. Se si tratta di stato estero, impostare a «EE»;

il codice fiscale è obbligatorio;

la residenza o il domicilio fiscale devono essere riportati specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico.

RECORD DI TIPO "A"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "A"
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spaces
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a “LOCB0”
4	Filler	21	2	AN	Impostare a spaces
5	Codice fiscale del responsabile della fornitura (soggetto che autentica il file)	23	16	AN	Dato obbligatorio
6	Codice fiscale del richiedente la registrazione	39	16	AN	Codice fiscale del richiedente la registrazione. Coincide con quello indicato nel record di tipo “B”
7	Codice fiscale del titolare del conto corrente	55	16	AN	Dato obbligatorio
8	Filler	71	427	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
9	Filler	498	1	AN	Vale sempre ‘A’
10	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali ‘0D’ e ‘0A (caratteri ASCII ‘CR’ e ‘LF’)

RECORD DI TIPO "B"= denuncia					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Filler	2	1	AN	Impostare a spaces
3	ID denuncia	3	14	AN	Identificativo della denuncia. Assegnato dall'utente e obbligatorio
4	Codice ufficio entrate	17	3	AN	Codice dell'ufficio presso il quale si richiede la registrazione. Dato obbligatorio
5	Data di stipula	20	8	NU	Data di stipula nel formato GGMMAAAA
Dati del soggetto richiedente la registrazione					
6	Codice fiscale	28	16	AN	Codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione della denuncia
7	Ruolo	44	1	AN	L= locatore ; C=conduttore
Persona fisica					Per le persone fisiche sono obbligatori i dati che seguono
8	Cognome	45	30	AN	
9	Nome	75	30	AN	
10	Sesso	105	1	AN	Impostare a 'M' o 'F'
11	Data di nascita	106	8	NU	Impostare nel formato GGMMAAAA
12	Comune o stato estero di nascita	114	25	AN	
13	Provincia di nascita	139	2	AN	Impostare a 'EE' nel caso di stato estero
14	Comune o stato estero di residenza	141	25	AN	
15	Provincia di residenza	166	2	AN	Impostare a 'EE' nel caso di stato estero
16	Indirizzo di residenza	168	35	AN	
17	n. civico	203	6	AN	
Persona non fisica					Per le persone non fisiche sono obbligatori i dati che seguono
18	Denominazione	209	60	AN	
19	Comune o stato estero	269	25	AN	
20	Provincia	294	2	AN	Impostare a 'EE' nel caso di stato estero
21	Indirizzo	296	35	AN	

22	n. civico	331	6	AN	
Dati contabli					
23	Ammontare complessivo dei corrispettivi	337	15	NU	Obbligatorio. espresso in centesimi di euro
24	Importo imposta di registrazione	352	13	NU	Obbligatorio. espresso in centesimi di euro
25	Importo sanzioni	365	13	NU	Facoltativo. espresso in centesimi di euro
26	Importo interessi	378	13	NU	Facoltativo. espresso in centesimi di euro
27	Filler	391	107	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
28	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
29	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A (caratteri ASCII 'CR' e 'LF')

RECORD DI TIPO "C"=contratto					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Filler	2	1	AN	Impostare a spaces
3	ID contratto	3	14	AN	Identificativo del contratto. Assegnato dall'utente e obbligatorio
4	Data inizio contratto	17	8	NU	Data inizio contratto nel formato GGMMAAAA
5	Data fine contratto	25	8	NU	Data fine contratto nel formato GGMMAAAA
6	Canone complessivo	33	15	NU	Canone complessivo espresso in centesimi di Euro
7	Filler	48	450	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
8	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
9	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A (caratteri ASCII 'CR' e 'LF')

RECORD DI TIPO "D" = immobile					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "D"
2	Filler	2	1	AN	Impostare a spaces
3	ID contratto	3	14	AN	Identificativo del contratto. Deve coincidere con quello indicato nel record 'C' corrispondente. Assegnato dall'utente e obbligatorio
Dati immobile					
4	Indirizzo immobile	17	40	AN	Indirizzo di ubicazione dell'immobile
5	Comune di ubicazione	57	40	AN	Comune di ubicazione dell'immobile
6	Provincia	97	2	AN	Provincia di ubicazione dell'immobile
Dati catastali					
7	Foglio	99	4	AN	
8	Particella	103	5	AN	
9	Subalterno	108	4	AN	
10	Reddito agrario	112	15	NU	espresso in centesimi di euro
11	Reddito dominicale	127	15	NU	espresso in centesimi di euro
12	Superficie in Ha	142	10	NU	Superficie espressa in ettari
13	Altri dati catastali	152	250	AN	Indicare, se presenti, ulteriori dati catastali che permettano l'identificazione dell'immobile oggetto del contratto di affitto.
14	Filler	402	96	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
15	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
16	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A (caratteri ASCII 'CR' e 'LF')

RECORD DI TIPO "Z"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "Z"
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spaces
3	Numero record di tipo “B”	16	9	NU	Vale sempre “1”
4	Numero record di tipo “C”	25	9	NU	Dato obbligatorio
5	Numero record di tipo “D”	34	9	NU	Dato obbligatorio
6	Numero record di tipo “S”	43	9	NU	Dato obbligatorio
7	Filler	52	446	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
8	Filler	498	1	AN	Vale sempre ‘A’
9	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali ‘0D’ e ‘0A (caratteri ASCII ‘CR’ e ‘LF’)

ALLEGATO 2
Allegato tecnico quater

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RIGUARDANTI I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLE PROROGHE, ANCHE TACITE, ALLE CESSIONI E ALLE RISOLUZIONI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI.

Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle richieste di pagamento da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte che integrano e sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 27 giugno 2003.

Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartato.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.

2.1. GENERALITÀ.

Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per l'invio dei dati relativi alle richieste di pagamento successive alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sono:

record di tipo «A»: è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto intestatario dei contratti, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;

record di tipo «B»: è il record che contiene i dati relativi alle singole richieste di pagamento;

record di tipo «C»: è presente solo per le richieste di pagamento relative alle cessioni di contratti di locazione e di affitto di beni immobili e contiene i dati dei soggetti partecipanti al contratto a seguito della cessione;

record di tipo «Z»: è il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.

2.2. SEQUENZA E LA STRUTTURA DEI RECORD.

La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:

presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record del file;

presenza di tutti i record di tipo «B»: ogni record di tipo «B» contiene, tra l'altro, gli estremi di registrazione del contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento;

presenza di uno o più record di tipo «C» dopo ogni record di tipo «B» relativo ad una richiesta di pagamento con «tipo operazione» = 'C'(cessione);

presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record del file.

I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto nelle specifiche che seguono.

2.3. STRUTTURA DEI DATI.

I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica, di spazi se a struttura alfanumerica.

3. IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO.

Indicazioni generali.

Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.

Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.

Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA.

Dati della fornitura (record di tipo «A»):

Codice fiscale del responsabile della fornitura:

indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file.

Codice fiscale del titolare del conto:

indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.

Dovrà essere impostato indicando in alternativa:

a) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione delle richieste di pagamento;

b) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che è autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente intestatario dei contratti che gli ha conferito l'incarico;

c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente.

Codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti:

indicare il codice fiscale del soggetto che partecipa, in qualità di locatore o di conduttore, a tutti i contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file.

Data del pagamento:

indicare la data nella quale si richiede venga contabilizzato l'addebito delle somme dovute.

Dati della richiesta di pagamento (record di tipo «B»):

Tipo operazione:

identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento. Indicare:

'S' per i pagamenti di annualità successive alla prima;

'P' per le proroghe (anche tacite) e per le denunce di ulteriore durata relative a contratti a tempo indeterminato;

'R' per le risoluzioni;

'C' per le cessioni.

ID richiesta:

è assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento.

Codice ufficio:

indicare il codice dell'ufficio delle entrate o del registro presso cui è stato registrato il contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento.

Si precisa che le richieste di pagamento contenute in un file devono riferirsi tutte a contratti di locazione registrati presso lo stesso ufficio locale.

Estremi di registrazione:

indicare l'anno di registrazione, la serie, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Per i contratti di locazione registrati in via telematica, la serie è «3T».

Il pagamento telematico delle imposte successive alla registrazione è possibile per i contratti registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

Anno del pagamento:

deve essere indicato solo se la richiesta di pagamento si riferisce alle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima (tipo operazione = S).

Impostare a zero per le richieste di pagamento relative a proroghe, cessioni o risoluzioni.

Per tipo operazione = S, indicare l'anno successivo a quello di registrazione a cui si riferisce il pagamento. Si riportano di seguito alcuni esempi:

1) data inizio contratto: 1° luglio 2001;
data fine contratto : 30 giugno 2005;

primo anno successivo: 2002;

secondo anno successivo: 2003;

terzo anno successivo: 2004;

2) data inizio contratto: 30 dicembre 2001;
data fine contratto: 29 dicembre 2005;

primo anno successivo: 2002;

secondo anno successivo: 2003;

terzo anno successivo: 2004.

Canone:

indicare l'importo del canone annuo. Per i contratti a canone variabile indicare il canone dell'annualità a cui si riferisce il pagamento.

Agevolazione:

indicare 'S' se la richiesta di pagamento si riferisce a un contratto di locazione agevolato (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431). In caso contrario indicare 'N'.

Imposta di registro:

per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni:

annualità successive: l'imposta è pari al 2% dell'importo del canone annuo.

Proroghe:

1. proroga di contratto di affitto di fondi rustici (codice oggetto = '01'): l'imposta deve essere rapportata all'intera durata della proroga ed è pari allo 0,50% del canone annuo moltiplicato per il numero di annualità;

2. proroga di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = '02') di durata pluriennale:

l'imposta può essere assolta:

per la prima annualità nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualità successive l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;

per l'intera durata della proroga nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualità con una detrazione d'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualità. In questo caso non hanno effetti gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone;

la base imponibile è ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

3. proroga di contratto di locazione di immobili diversi da quelli urbani (codice oggetto = '03'): l'imposta deve essere rapportata all'intera durata della proroga, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualità.

Per le proroghe di contratti soggetti ad IVA è dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

Nel caso in cui l'imposta calcolata risulti inferiore a euro 67,00, è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00 a meno che la proroga sia riconducibile a una denuncia di ulteriore durata per contratti a tempo indeterminato.

Risoluzioni: è dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

Cessioni:

1. cessione senza corrispettivo di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = '02') : l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 67,00;

2. cessione con corrispettivo di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = '02') : l'imposta è dovuta nella misura del 2% applicata alla base imponibile costituita «... dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire « (art. 43, comma 1, lettera *d)* del testo unico dell'imposta di registro);

3. cessione con corrispettivo di contratto di locazione di altri immobili, diversi dagli urbani (codice oggetto = '03'): i criteri di applicazione dell'imposta sono gli stessi precisati al punto 2;

4. cessione senza corrispettivo di contratto di locazione di altri immobili, diversi dagli urbani (codice oggetto = '03'): l'imposta è pari al 2% della base imponibile costituita dal solo valore delle prestazioni da eseguire;

5. cessione con corrispettivo di contratti d'affitto di fondi rustici (codice oggetto = '01') l'imposta è pari allo 0,50% applicato alla base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito e dal valore delle prestazioni da eseguire;

6. cessione senza corrispettivo di contratti d'affitto di fondi rustici (codice oggetto = '01') l'imposta è pari allo 0,50% applicato alla base imponibile costituita dal solo valore delle prestazioni da eseguire;

In tutti i casi sopra descritti l'ammontare dell'imposta per la cessione dei contratti non può essere inferiore a euro 67,00 (art. 5, nota II del testo unico dell'imposta di registro; cfr. circolare n. 12/E del 1998).

Se la cessione è effettuata da un «soggetto IVA» è dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 67,00.

Importo sanzioni:

rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.

Importo interessi:

rappresenta l'importo di eventuali interessi.

Dati della proroga: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una proroga.

Data inizio e fine proroga:

indicare le date di inizio e fine della proroga nel formato GGMMAAAA.

Tipo pagamento:

indicare 'P' se l'imposta di registro calcolata si riferisce al primo annuo o all'intera durata della proroga o 'T' se si riferisce all'intera durata della proroga.

Flag-denuncia:

impostare a '1' nel caso si tratti di una denuncia di ulteriore durata relativamente a contratti a tempo indeterminato (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 art. 36).

Oggetto della locazione:

'01'= fondi rustici;

'02'= immobili urbani;

'03'= altri immobili.

Codice fiscale e ruolo della controparte:

se il contratto di cui si richiede la proroga è stato registrato presso un ufficio locale delle entrate (serie di registrazione diversa da 3T), indicare il codice fiscale e il ruolo ('A' se si tratta del locatore, 'B' se si tratta del conduttore) dell'altra parte contraente presente nel contratto.

Impostare a spazi se si tratta di un contratto telematico (serie di registrazione 3T).

Contratto soggetto ad IVA:

indicare: 'S' se la proroga si riferisce ad un contratto soggetto ad IVA 'N' in caso contrario.

Dati della risoluzione: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una risoluzione.

Data risoluzione:

indicare la data di risoluzione del contratto nel formato GGMMAAAA.

Dati della cessione: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una cessione.

Data cessione:

indicare la data di cessione del contratto nel formato GGMMAAAA.

Data fine contratto: indicare la data di fine contratto nel formato GGMMAAAA. Deve coincidere con la data di fine contratto comunicata al momento della registrazione o con successive proroghe.

Oggetto:

indicare l'oggetto del contratto ceduto:

'01'= fondi rustici;

'02'= immobili urbani;

'03'= altri immobili.

Corrispettivo: indicare l'importo, espresso in centesimi di Euro, dell'eventuale corrispettivo pattuito per la cessione.

Flag-soggetti:

indicare:

'01' se è il locatore a cedere il contratto. In tal caso nei record di tipo 'C'devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti costituenti la «parte locatrice» a seguito della cessione;

'02' se è il conduttore a cedere il contratto. In tal caso nei record di tipo 'C' devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti costituenti la «parte conduttrice» a seguito della cessione.

Flag-IVA:

indicare:

'S' se la cessione è effettuata da un soggetto IVA;

'N' in caso contrario.

Subentro a seguito di passaggio di proprietà dell'immobile oggetto della locazione:

nel caso in cui la richiesta di pagamento si riferisce ad un contratto di locazione registrato da un soggetto diverso dall'attuale intestatario dei contratti, subentrato successivamente a seguito del passaggio di proprietà dell'immobile locato, impostare

Flag-subentro = 'S'.

Dati della richiesta di pagamento (record di tipo «C»):

il record di tipo «C» deve essere compilato solo nel caso in cui la richiesta di pagamento si riferisca alla cessione di un contratto di locazione o di affitto di beni immobili (tipo operazione = «C») e contiene i codici fiscali dei soggetti che, dopo la cessione, costituiscono una parte individuata come parte locatrice o conduttrice a seconda del soggetto che ha ceduto il contratto.

Tipo operazione:

identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento. Indicare: 'C'= cessione.

ID richiesta:

è assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento. Deve coincidere con quello indicato nel precedente record di tipo «B».

Codici fiscali:

tabella di 20 elementi contenente i codici fiscali di tutti i locatori o, in alternativa, di tutti i conduttori partecipanti al contratto a seguito della cessione. I soggetti da indicare dipendono dal valore indicato nel campo «flag-soggetti» del record «B».

Se flag-soggetti = '01' cioè se è la parte locatrice a cedere il contratto, indicare tutti i locatori presenti nel contratto a seguito della cessione;

se flag-soggetti = '02' cioè se è la parte conduttrice a cedere il contratto, indicare tutti i conduttori presenti nel contratto a seguito della cessione.

I codici fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere allineati a sinistra e le rimanenti 5 posizioni riempite a spazi.

Gli elementi non significativi devono essere impostati a spazi.

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	impostare a spaces
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "LOCA0"
4	Filler	21	2	NU	impostare a spaces
5	Codice fiscale del responsabile della fornitura (soggetto che autentica il file)	23	16	AN	Dato obbligatorio
6	Cod. fisc. del titolare del conto	39	16	AN	Dato obbligatorio
7	Cod. fisc. del soggetto intestatario dei contratti	55	16	AN	Dato obbligatorio
8	Data del pagamento	71	8	NU	Dato obbligatorio (ggmmaaaa). E' la valuta del pagamento
9	Filler	79	419	AN	impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
10	Filler	498	1	AN	Impostare al valore "A"
11	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Tipo operazione	2	1	AN	Dato obbligatorio. Vale S (annualità successiva), P (proroga), R (Risoluzione), C(Cessione)
3	ID richiesta	3	14	AN	Identificativo della richiesta di pagamento. Assegnato dall'utente e obbligatorio
4	Codice ufficio entrate competente	17	3	AN	Codice dell'ufficio presso il quale è stato registrato il contratto - dato obbligatorio
5	Anno di registrazione	20	4	NU	Anno di registrazione del contratto - dato obbligatorio
6	Serie di registrazione	24	2	AN	Dato obbligatorio
7	Numero di registrazione	26	6	NU	Dato obbligatorio
8	Sottonumero di reg.	32	3	NU	Facoltativo e solo per contratti registrati in ufficio
9	Anno del pagamento	35	4	NU	Dato obbligatorio per Tipo operazione = S, impostare a zero per tipo operazione = P, R o C
10	Canone annuo	39	15	NU	Canone annuo espresso con i centesimi di euro: dato obbligatorio
11	Tipo canone	54	1	AN	Vale "F" o "V"
12	Agevolazione	55	1	AN	Vale "S" o "N"
13	Importo imposta di registrazione	56	15	NU	Obblig. espresso con i centesimi di euro
14	Importo sanzioni	71	15	NU	Facolt. espresso con i centesimi di euro
15	Importo interessi	86	15	NU	Facolt. espresso con i centesimi di euro
	Dati proroga: impostare solo se il pagamento si riferisce alla proroga del contratto di locazione				

16	Data inizio proroga	101	8	NU	Data inizio proroga nel formato GGMMAAAA
17	Data fine proroga	109	8	NU	Data fine proroga nel formato GGMMAAAA
18	Tipo pagamento proroga	117	1	AN	Vale 'P' = pagamento prima annualità, 'T' = pagamento intera durata
19	Flag-denuncia	118	1	NU	Impostare a '1' nel caso di denuncia relativa a contratto a tempo indeterminato (D.P.R. 26/4/1986, n.131 art. 36)
20	Oggetto	119	2	NU	Oggetto della locazione: 01 = Fondi rustici, 02 = Immobili urbani, 03 = Altri immobili
21	CF-controparte	121	16	AN	Codice fiscale della controparte partecipante al contratto. Da non indicare se la proroga si riferisce ad un contratto registrato in via telematica (serie 3T)
22	Ruolo-cf	137	1	AN	Ruolo della controparte nel contratto: vale 'A' = locatore, 'B' = conduttore. Non indicare se la proroga si riferisce ad un contratto registrato in via telematica (serie 3T)
23	Contratto-IVA	138	1	AN	Vale 'S' se il contratto che si intende prorogare è soggetto ad IVA, 'N' in caso contrario
	Dati risoluzione: impostare solo se il pagamento si riferisce alla risoluzione del contratto di locazione				
24	Data risoluzione	139	8	AN	Data di risoluzione del contratto nel formato GGMMAAAA
	Dati cessione: impostare solo se il pagamento si riferisce alla cessione del contratto di locazione				
25	Data cessione	147	8	NU	Data della cessione nel formato GGMMAA
26	Data fine contratto	155	8	NU	Data di fine contratto nel formato GGMMAA
27	Oggetto	163	2	NU	Oggetto della locazione: 01 = Fondi rustici, 02 = Immobili urbani, 03 = Altri immobili

28	Corrispettivo	165	15	NU	Indicare l'importo, espresso in centesimi di Euro dell'eventuale corrispettivo pattuito per la cessione. Se la cessione è a titolo gratuito indicare zero.
29	Flag-soggetti	180	2	NU	Indicare "01" se il contratto è ceduto dalla parte locatrice, "02" se il contratto è ceduto dalla parte conduttrice
30	Flag-IVA	182	1	AN	Vale 'S' se la cessione è effettuata da un soggetto IVA, 'N' in caso contrario
	Subentro a seguito di passaggio di proprietà dell'immobile oggetto della locazione				
31	Flag-subentro	183	1	AN	Vale 'S' nel caso in cui l'attuale intestatario dei contratti sia subentrato nel contratto successivamente alla registrazione, a seguito di passaggio di proprietà dell'immobile oggetto della locazione. In caso contrario impostare a 'N'
32	Filler	184	314	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
33	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
34	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A (caratteri ASCII 'CR' e 'LF')

RECORD DI TIPO "C"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lungh.	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Tipo operazione	2	1	AN	Dato obbligatorio. Vale C (cessione)
3	ID richiesta	3	14	AN	Identificativo della richiesta di pagamento. Assegnato dall'utente e obbligatorio
Codici fiscali dei soggetti partecipanti al contratto a seguito della cessione (tutti i locatori o tutti i conduttori in relazione al valore indicato nel campo "flag-soggetti" del record "B"). **Se Flag-soggetti = '01' indicare tutti i locatori presenti nel contratto a seguito della cessione** **Se Flag-soggetti = '02' indicare tutti i conduttori presenti nel contratto a seguito della cessione** **(Tabella di 20 elementi)**					
4	Tabella dei soggetti	17	320	AN	La tabella è formata da 20 elementi . Ogni elemento occupa 16 posizioni in ognuna delle quali deve essere indicato il codice fiscale del soggetto partecipante al contratto a seguito della cessione. I codici fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere allineati a sinistra e le rimanenti 5 posizioni riempite a spazi.
5	Filler	337	161	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
7	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "Z"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	NU	impostare a spaces
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	dato obbligatorio
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	dato obbligatorio
5	Filler	34	464	AN	impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	498	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

05A01272

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 24 novembre 2004, n. 6.

Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare disciplina la concessione di premi per l'attività di promozione del libro e della lettura, da erogarsi sullo stanziamento annualmente assegnato sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione di questo Ministero.

Art. 1.

Destinatari dei premi

Possono concorrere all'assegnazione dei premi per l'attività di promozione del libro e della lettura: istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, ad esclusione degli enti ed istituzioni pubbliche.

Art. 2.

Finalità dei premi

I premi per l'attività di promozione del libro e della lettura sono così articolati:

a) premio di € 38.750,00 destinato alla migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura di rilevanza nazionale realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

b) premio di € 38.750,00 destinato al miglior progetto di diffusione del libro e della lettura da realizzare in aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche e librerie o in contesti di particolare disagio sociale o in strutture di reinserimento (carceri, comunità terapeutiche, ecc.);

c) premio di € 21.700,00 destinato al miglior progetto di promozione della lettura per ragazzi e adolescenti realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

d) premio di € 21.700,00 destinato al miglior progetto per la diffusione della poesia realizzato nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

e) premio di € 10.486,00 destinato alla migliore iniziativa tematica di promozione della lettura caratterizzata dall'originalità del programma e realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Gli importi di cui sopra possono essere soggetti a variazione in rapporto ai fondi disponibili e si intendono, comunque, al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Art. 3.

Ammissione al premio

Ai fini della ammissione ai premi di cui al precedente articolo, dovrà essere rilevata la presenza dei seguenti requisiti previsti per ciascuna categoria di premio:

a):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di potenziali lettori coinvolti;

capacità di comunicazione e rilievo sui mezzi di informazione;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor;

b):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

target del progetto ben identificato;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor (dimostrata);

analisi e definizione dell'area geografica o del contesto sociale di riferimento;

c):

qualità dell'indirizzo psico-pedagogico e del comitato scientifico;

numero dei soggetti coinvolti;

analisi e definizione dell'area geografica di riferimento;

carattere innovativo, con particolare riguardo all'impiego di nuove tecnologie, all'uso di linguaggi espressivi particolari, ecc.;

d):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di lettori raggiunti;

interazioni di linguaggi diversi (musica, arti visive, multimedialità, internet, ecc.);

e):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di coinvolgimento dei potenziali utenti e rilievo sui mezzi di informazione;

originalità del tema proposto.

Art. 4.

Istanza

Le domande di partecipazione ai premi previsti dalla presente circolare, sottoscritte dal legale rappresentante e prodotte in bollo, devono essere trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV promozione del libro e della lettura - via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma e debbono contenere l'indicazione del codice fiscale e del numero di conto corrente bancario (completo delle coordinate bancarie) o postale sul quale versare l'importo del premio.

Art. 5.

Documentazione

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore firmati in originale dal legale rappresentante.

Si richiede inoltre l'invio di materiale documentario (dépliants, cartelle o rassegne stampa, ecc.) utile alla valutazione delle caratteristiche e della rilevanza dei progetti o delle iniziative realizzate.

Per quanto riguarda la lettera *b)* dell'art. 2 (iniziative non ancora realizzate in aree o contesti, ecc.) si richiede l'invio del preventivo di spesa e l'attestazione dell'impegno a finanziarlo, complessivamente o parzialmente, da parte di enti pubblici, privati o sponsor.

Art. 6.

Termine

Le domande devono essere inoltrate all'indirizzo di cui all'art. 4 a mezzo di plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura «Domanda per Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura» entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare per l'anno in corso e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate dopo la scadenza indicata, non conformi alle modalità indicate dall'art. 4 ovvero non complete della documentazione prevista dal precedente art. 5.

Art. 7.

Assegnazione dei premi

I premi sono assegnati dal Ministro per i beni e le attività culturali su parere di esperti designati dal Ministro stesso, previa valutazione comparativa dei progetti inviati che siano risultati in regola con gli adempimenti richiesti dalla presente circolare.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio IV - promozione del libro e della lettura, della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari.

Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 06/69654212, e-mail: padellaro@librari.beniculturali.it

Art. 9.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 10.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2

05A01328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005

L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 14,30 si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2001.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul nono punto all'ordine del giorno della seduta pubblica («Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005») il cons. Sandulli, relatore della 3ª Commissione, riferisce che la Commissione aveva proposto che nella seduta odierna, stante l'assenza del prof. Pizzetti, avrebbe illustrato le linee del bilancio di previsione per l'anno 2005 il cons. Borioni, Segretario Generale della Giustizia amministrativa. Pertanto, previo assenso del pres. de Roberto, invita il cons. Borioni a riferire *in Plenum*.

Il cons. Borioni riferisce che il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 è stato reimpostato a seguito delle seguenti indicazioni emerse in Consiglio nel corso della seduta del 27 dicembre u.s. seduta in cui il *plenum* ha deliberato il ricorso all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ad un mese.

Il Consiglio, con un voto contrario ed una astensione, approva.

(Omissis).

Il presidente: DE ROBERTO

Il segretario: PUGLIESE

NOTA PRELIMINARE

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2005

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2005 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Le entrate sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni. Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità. L'unità conoscitiva relativa alla previsione delle spese per l'acquisto di beni e di servizi del centro di responsabilità n. 1, a decorrere dallo scorso esercizio finanziario, è stata incrementata con alcuni capitoli di spesa per l'assunzione diretta delle spese di gestione degli uffici centrali della giustizia amministrativa, che in precedenza erano allocate nel centro di responsabilità n. 3 e preventivate unitamente alle spese afferenti la gestione delle sezioni e degli uffici del Consiglio di Stato. Nel corrente esercizio, nell'ambito dell'unità conoscitiva «informatica» è stato istituito un nuovo capitolo di spesa per dare rilievo autonomo alle spese per la formazione degli operatori e degli utenti nel settore dell'informatizzazione.

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2004 e le previsioni per l'anno 2005, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione economica prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) LE ENTRATE (in totale: € 168.329.107,90).

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata «Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla legge di bilancio 2005, (Tabella allegata n. 2 alla legge 30 dicembre 2004, n. 312) è di 152.994.000,00 euro, inferiore di ben 11.860.765,00 alle risorse complessivamente assegnate alla giustizia amministrativa (euro 164.854.765,00) nel precedente esercizio finanziario.

Le entrate eventuali ammontano a 3.335.107,90 euro e decrescono di 530.715,23 euro rispetto al 2004, essenzialmente per i minori introiti derivanti dal canone di sublocazione dell'immobile di Piazza Nicosia, parte del quale sarà restituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del 2005.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2004 è stimata in 12.000.000,00 di euro, nei quali è inclusa la somma di euro 5.000.000,00 assegnata dal Ministero dell'economia e delle finanze con una integrazione perfezionatasi in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario (metà dicembre 2004) e collocata sul fondo di riserva del bilancio 2004, con rinvio al 2005 dell'attuazione dei corrispondenti programmi di spesa.

Le entrate totali (euro 168.329.107,90) decrescono, rispetto a quelle definitive del precedente esercizio finanziario (euro 177.633.742,87) di 9.304.634,97, pari al 5,23%.

Il decremento riduce le risorse ampiamente al di sotto del livello necessario per fare fronte agli oneri di gestione per l'assolvimento dei compiti istituzionali della giustizia amministrativa e rende indispensabile e urgente una integrazione suppletiva — la cui quantificazione potrà essere effettuata una volta acquisiti i dati definitivi relativi all'esercizio 2004 — anche nella considerazione che il fondo attribuito non contiene la copertura necessaria all'adeguamento automatico, previsto per legge, del trattamento economico del personale di magistratura per l'anno 2005.

Per valutare gli effetti che derivano sulla gestione del sistema dalla inadeguatezza delle entrate è sufficiente considerare che nello scorso esercizio finanziario le spese per il personale di magistratura e amministrativo hanno raggiunto l'ammontare di 135.748.941,01 euro, di cui 132.508.120,96 per spese obbligatorie (77,63% delle spese correnti); le spese per l'acquisto di beni e servizi 29.726.957,85 euro, di cui 17.353.747,33 destinati al pagamento dei canoni di locazione delle sedi e 12.373.210,52 destinati all'acquisto di beni e servizi (17,00% delle spese correnti); le spese per il mantenimento del sistema informativo sono ammontate a 4.335.721,20 euro (2,89% delle spese correnti). Le spese in conto capitale sono state pari a 2.766.652,50 euro (1,56% del totale delle risorse finanziarie).

Il totale delle voci predette (172.578.272,56 euro) già di per sé supera largamente le risorse complessivamente disponibili per l'esercizio finanziario 2005 (168.329.107,90 euro).

B) LE SPESE (in totale: euro 168.329.107,90).

Le spese correnti presentano nel complesso un decremento del 4,95% (– 8.656.671,20) rispetto alle previsioni definitive del 2004; le spese in conto capitale decrescono complessivamente del 23,42% (– 647.963,77).

Nell'ambito delle spese correnti, gli stanziamenti per il personale di magistratura e amministrativo evidenziano complessivamente, rispetto alla corrispondente previsione del 2004, un incremento del 2,04%, che riguarda prevalentemente gli stanziamenti dei capitoli relativi alle competenze fisse del personale di magistratura e agli oneri riflessi, per corrispondere alle maggiori spese derivate dalla assunzione in servizio di n. 29 referendari TAR (+ 3.000.000,00 euro). È da rilevare che l'insufficienza delle risorse non consente la copertura dell'adeguamento triennale delle competenze del personale di magistratura determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2003, nella misura del 3,69%, per un incremento in termini assoluti di euro 3.406.461,63. Pertanto lo stanziamento dei pertinenti capitoli dovrà essere adeguato sulla base delle risorse integrative che saranno fornite, a tale titolo, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Un significativo decremento (– 832.930,14) è stato apportato alle spese discrezionali del personale amministrativo (spese per prestazioni di lavoro straordinario, per il servizio sostitutivo di mensa, ecc.) che pure sono indispensabili per mantenere l'attuale livello di funzionalità dell'apparato, in considerazione della carenza, più volte segnalata alle autorità di Governo, del personale amministrativo. Rispetto alle effettive esigenze, è contenuta anche la previsione di spesa delle competenze stipendiali del personale comandato proveniente da amministrazioni ricomprese nel comparto ministeriale. Anche in questo caso gli stanziamenti saranno adeguati all'atto dell'assegnazione delle risorse integrative.

Si ritiene di segnalare che la previsione di spesa include 400.000 euro destinati alla copertura di posti dirigenziali vacanti con procedimenti già avviati.

Gli stanziamenti relativi all'acquisto di beni e servizi pari ad euro 24.511.501,55 decrescono del 17,54%.

Il dato deriva dalla decurtazione della generalità degli stanziamenti del precedente esercizio finanziario (– 5.215.456,30), inclusi i canoni ed i consumi energetici, telefonici e per i servizi di pulizia, e da una previsione di spesa contenuta rispetto alle effettive esigenze dei canoni di locazione e degli oneri accessori, operata nella previsione di una revisione dei contratti di locazione con particolare riferimento ai locali per gli archivi, e nell'aspettativa di una adeguata integrazione di fondi.

La previsione di spesa per la manutenzione del sistema informativo decresce di 1.337.149,87 euro, ciò determina il rinvio di alcuni programmi già preventivati.

Va considerato che le riduzioni di spesa sopraindicate non mancherebbero di riflettersi negativamente sul livello di funzionalità degli uffici, in modo particolare per quanto concerne l'informatica, se non si disporrà in tempo breve delle risorse necessarie per riportare le previsioni almeno al livello dell'esercizio finanziario 2004.

Il fondo di riserva assomma ad euro 169.387,57 ed è inferiore di 4.832.379,74 euro allo stanziamento di fine esercizio 2004.

Nell'ambito delle spese in conto capitale, che evidenziano un decremento complessivo di euro 647.963,77, le spese per lo sviluppo del sistema informativo passano da euro 981.302,31 ad euro 728.000,00 (– 253.302,31 euro), con il rinvio anche in questo caso, di alcuni programmi di spesa; le spese per l'acquisto di beni mobili da 1.785.350,19 euro passano ad 1.390.688,73 euro (– 394.661,46), con un decremento del 22,11%.

In termini generali e riassuntivi è doveroso segnalare che le prospettive per l'esercizio finanziario 2005 non consentono il raggiungimento dell'obiettivo del potenziamento della funzionalità della giustizia amministrativa che, secondo le direttive di massima impartite dal Consiglio di presidenza, dovrebbero trovare realizzazione attraverso l'incremento del personale di magistratura ed amministrativo, lo sviluppo dell'informatizzazione, la formazione e l'aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo, la logistica, la dotazione di risorse umane e strumentali a supporto del Consiglio di presidenza.

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA.

Con riferimento alla programmazione triennale della spesa, coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e consentendolo le risorse che saranno assegnate, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti i seguenti:

incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche il comando di personale proveniente da enti disciolti, che rappresentando soluzione parziale alla grave carenza di personale, non inciderà sull'adozione di adeguate iniziative presso i competenti organi per l'indispensabile incremento della dotazione organica e per la copertura dell'attuale;

ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti progetti:

informatizzazione dei flussi documentali;

processo telematico;

massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

attuazione dell'adeguamento logistico per le sedi dei Tribunali amministrativi regionali;

realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

D) VALUTAZIONE DI CASSA.

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2004.

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PREVISIONE BILANCIO 2005

TABELLA DELLE ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2004 AL 1° GENNAIO 2004	VARIAZIONI IN CORSO DI ANNO	BILANCIO DI PREVISIONE A FINE ESERCIZIO 2004	VARIAZIONI	PREVISIONE 2005
	1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
	1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
1101	"Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali"	**156.738.000,00**	+8.116.765,00	**164.854.765,00**	-11.860.765,00	**152.994.000,00**
	1.2 ENTRATE EVENTUALI					
1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonchè per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	**200.000,00**	+1.823.834,73	**2.023.834,73**	-23.834,73	**2.000.000,00**
1202	"Entrate eventuali e diverse"	**1.046.445,00**	+795.543,40	**1.841.988,40**	-506.880,50	**1.335.107,90**
	1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	**12.400.000,00**	-3.486.845,26	**8.913.154,74**	+ 3.086.845,260	**12.000.000,00**
	TOTALE ENTRATE	**170.384.445,00**	+7.249.297,87	**177.633.742,87**	-9.304.634,97	**168.329.107,90**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

pag. 1

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE					
			1.1 - SPESE CORRENTI	**143.378.442,00**	**8.330.079,45**	**151.708.521,45**	**-4.369.177,38**	**147.339.344,07**
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	**141.517.643,00**	**5.142.011,14**	**146.659.654,14**	**510.302,36**	**147.169.956,50**
			PERSONALE	**129.701.466,00**	**6.047.475,01**	**135.748.941,01**	**2.777.569,71**	**138.526.510,72**
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	542.590,00	-21.703,60	520.886,40	27.897,49	548.783,89
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	347.781,00	160.808,76	508.589,76	-13.589,76	495.000,00
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	268.703,00	-122.351,50	146.351,50	15.648,50	162.000,00
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	61.787.367,00	2.000.000,00	63.787.367,00	3.035.527,75	66.822.894,75
1254	1254		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	194.026,00	-203,90	193.822,10	-22.822,10	171.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	151.180,00	80.000,00	231.180,00	-24.180,00	207.000,00
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	37.268,00	-11.180,40	26.087,60	912,40	27.000,00
1257	1257	*	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	122.250,00	0,00	122.250,00	-12.225,00	110.025,00
1258	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	23.068.303,00	668.500,00	23.736.803,00	-266.118,24	23.470.684,76
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	741.000,00	650.000,00	1.391.000,00	-554.000,00	837.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

pag. 2

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
1261	1261	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	144.337,00	-21.650,55	122.686,45	-15.581,18	107.105,27
1262	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.065.828,00	1.001.577,79	3.067.405,79	-100.000,00	2.967.405,79
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	175.596,00	-52.678,80	122.917,20	147.082,80	270.000,00
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.330,00	-5.165,00	5.165,00	-665,00	4.500,00
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	443.166,00	80.000,00	523.166,00	-52.316,60	470.849,40
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	3.500.000,00	-665.000,00	2.835.000,00	465.000,00	3.300.000,00
1267	1267	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1268	1268		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	7.904.055,00	-15.500,00	7.888.555,00	226.913,73	8.115.468,73
1269	1269		ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	27.712.748,00	110.300,00	27.823.048,00	553.245,13	28.376.293,13
1270	1270		SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	101.646,00	47.000,00	148.646,00	-148.646,00	0,00
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	101.646,00	39.003,10	140.649,10	-140.649,10	0,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

pag. 3

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
1272	1272	*	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	31.646,00	-4.746,90	26.899,10	-11.899,10	15.000,00
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	150.000,00	1.038.173,78	1.188.173,78	-168.173,78	1.020.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	10.000,00	13.027,95	23.027,95	-3.027,95	20.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	40.000,00	1.080.764,28	1.120.764,28	-160.764,28	960.000,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
			INFORMATICA	5.656.011,00	-1.359.584,90	4.296.426,10	-1.327.326,10	2.969.100,00
1273	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	5.641.100,00	-1.346.165,00	4.294.935,00	-1.335.335,00	2.959.600,00
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	14.911,00	-13.419,90	1.491,10	3.008,90	4.500,00
NUOVO	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			BENI E SERVIZI	6.160.166,00	454.121,03	6.614.287,03	-939.941,25	5.674.345,78
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO TRASPORTO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO TRASPORTO MACCHINE E IMPIANTI	342.000,00	-51.300,00	290.700,00	-72.675,00	218.025,00
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	465.120,00	274.000,00	739.120,00	-110.868,00	628.252,00
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	37.107,00	6.433,95	43.540,95	-10.885,24	32.655,71
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	560.000,00	335.490,15	895.490,15	-385.490,15	510.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
1306	1306		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	65.702,00	0,00	65.702,00	-16.425,50	49.276,50
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	106.460,00	0,00	106.460,00	-26.615,00	79.845,00
1308	1308	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	8.550,00	-5.985,00	2.565,00	-641,25	1.923,75
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	1.027,00	-154,05	872,95	-218,24	654,71
1274	1274	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.944.448,00	230.000,00	4.174.448,00	-322.184,39	3.852.263,61
1291	1291		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	100.766,00	0,00	100.766,00	-25.191,50	75.574,50
1275	1275		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	190.000,00	-181.387,40	8.612,60	21.387,40	30.000,00
1276	1276		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	190.000,00	-159.617,93	30.382,07	29.617,93	60.000,00
1277	1277		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	76.000,00	-37.909,69	38.090,31	-8.090,31	30.000,00
1278	1278		SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	24.532,00	19.101,00	43.633,00	-8.633,00	35.000,00
1279	1279		SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	38.004,00	26.400,00	64.404,00	-64.404,00	0,00
1280	1280		SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.500,00	0,00	9.500,00	-2.375,00	7.125,00
1292	1292		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO	1293		SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

pag. 6

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
			1.1.2 ONERI COMUNI	**1.860.799,00**	**3.188.068,31**	**5.048.867,31**	**-4.879.479,74**	**169.387,57**
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	157.000,00	-109.900,00	47.100,00	-47.100,00	0,00
1281	1281		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	157.000,00	-109.900,00	47.100,00	-47.100,00	0,00
1282	1282	PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	1.703.799,00	3.297.968,31	5.001.767,31	-4.832.379,74	169.387,57
1283	1283		FONDO DI RISERVA	1.703.799,00	3.297.968,31	5.001.767,31	-4.832.379,74	169.387,57
			1.1.3 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.847.750,00**	**-583.029,69**	**1.264.720,31**	**-249.156,81**	**1.015.563,50**
			1.2.1 INVESTIMENTI	**1.847.750,00**	**-583.029,69**	**1.264.720,31**	**-249.156,81**	**1.015.563,50**
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.505.750,00	-524.447,69	981.302,31	-253.302,31	728.000,00
4250	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.505.750,00	-524.447,69	981.302,31	-253.302,31	728.000,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	342.000,00	-58.582,00	283.418,00	4.145,50	287.563,50
4251	4251		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	342.000,00	-58.582,00	283.418,00	4.145,50	287.563,50

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
		C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
		2.1 - SPESE CORRENTI	**21.835.578,00**	**-899.808,98**	**20.935.769,02**	**-3.721.042,79**	**17.214.726,23**
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	**21.835.578,00**	**-899.808,98**	**20.935.769,02**	**-3.721.042,79**	**17.214.726,23**
		INFORMATICA	79.460,00	-41.158,90	38.301,10	-9.575,27	28.725,83
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	79.460,00	-41.158,90	38.301,10	-9.575,27	28.725,83
		BENI E SERVIZI	21.756.118,00	-858.650,08	20.897.467,92	-3.711.467,52	17.186.000,40
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO TRASPORTO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO TRASPORTO MACCHINE E IMPIANTI	1.370.930,00	-77.918,77	1.293.011,23	-323.252,81	969.758,42
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	3.122.704,00	-325.682,58	2.797.021,42	-37.053,21	2.759.968,21
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	212.433,00	-32.135,95	180.297,05	-45.074,26	135.222,79
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	132.200,00	-40.030,00	92.170,00	-23.042,50	69.127,50
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.354.575,00	-145.152,07	1.209.422,93	-302.355,73	907.067,20
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	255.372,00	-27.026,20	228.345,80	-57.086,45	171.259,35

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
2293	2293		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	894.686,00	370,00	895.056,00	-44.041,50	851.014,50
2294	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	217.500,00	-71.206,69	146.293,31	16.831,69	163.125,00
2295	2295	*	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	16.507,00	-11.554,90	4.952,10	-1.238,02	3.714,08
2296	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	13.452.598,00	-273.298,67	13.179.299,33	-2.635.859,87	10.543.439,46
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	234.913,00	-150.000,00	84.913,00	-21.228,25	63.684,75
2297	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	278.100,00	357.452,52	635.552,52	-200.283,30	435.269,22
2298	2298	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	213.600,00	-62.466,77	151.133,23	-37.783,31	113.349,92
			2.1.2 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.122.436,00**	**109.896,19**	**1.232.332,19**	**-474.206,96**	**758.125,23**
			2.2.1 INVESTIMENTI	**1.122.436,00**	**109.896,19**	**1.232.332,19**	**-474.206,96**	**758.125,23**
			2.2.1.1 BENI MOBILI	1.122.436,00	109.896,19	1.232.332,19	-474.206,96	758.125,23
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	1.122.436,00	109.896,19	1.232.332,19	-474.206,96	758.125,23

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
		3.1 - SPESE CORRENTI	**1.972.239,00**	**250.560,90**	**2.222.799,90**	**-566.451,03**	**1.656.348,87**
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	**1.967.791,00**	**248.405,90**	**2.216.196,90**	**-564.296,03**	**1.651.900,87**
		INFORMATICA	9.940,00	-8.946,00	994,00	-248,50	745,50
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	9.940,00	-8.946,00	994,00	-248,50	745,50
		BENI E SERVIZI	1.957.851,00	257.351,90	2.215.202,90	-564.047,53	1.651.155,37
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO TRASPORTO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO TRASPORTO MACCHINE E IMPIANTI	228.000,00	-34.200,00	193.800,00	-48.450,00	145.350,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	310.080,00	200.000,00	510.080,00	-76.512,00	433.568,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	24.738,00	-3.710,70	21.027,30	-5.256,82	15.770,48
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, E CONGRESSI	76.000,00	-38.000,00	38.000,00	-9.500,00	28.500,00
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.150.000,00	47.500,00	1.197.500,00	-372.500,00	825.000,00
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	43.801,00	0,00	43.801,00	-10.950,25	32.850,75
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	70.973,00	70.000,00	140.973,00	-24.743,25	116.229,75

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005

pag. 10

N° CAP. BILANCIO 2004	N° CAP. BILANCIO 2005			DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2004	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2004	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2005
3309	3309			SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	684,00	-102,60	581,40	-145,35	436,05
3310	3310	*	PM	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311			SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	40.375,00	19.574,47	59.949,47	-14.987,37	44.962,10
3312	3312	*		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	5.700,00	-1.882,35	3.817,65	-954,41	2.863,24
3320	3320			SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	7.500,00	-1.826,92	5.673,08	-48,08	5.625,00
				3.1.2 INTERVENTI	**4.448,00**	**2.155,00**	**6.603,00**	**-2.155,00**	**4.448,00**
				3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313		PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	2.155,00	6.603,00	-2.155,00	4.448,00
3314	3314			SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	2.155,00	6.603,00	-2.155,00	4.448,00
				3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**228.000,00**	**41.600,00**	**269.600,00**	**75.400,00**	**345.000,00**
				3.2.1 INVESTIMENTI	**228.000,00**	**41.600,00**	**269.600,00**	**75.400,00**	**345.000,00**
				3.2.1.1 BENI MOBILI	228.000,00	41.600,00	269.600,00	75.400,00	345.000,00
6250	6250			SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	228.000,00	41.600,00	269.600,00	75.400,00	345.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

		PREVISIONE 2004	ASSESTATO 2004	VARIAZIONE	PREVISIONE 2005
		EURO			EURO
SPESE CORRENTI		**167.186.259,00**	**174.867.090,37**	**-8.656.671,20**	**166.210.419,17**
	FUNZIONAMENTO	**165.321.012,00**	**169.811.620,06**	**-3.775.036,46**	**166.036.583,60**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	129.701.466,00	135.748.941,01	2.777.569,71	138.526.510,72
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	5.745.411,00	4.335.721,20	- 1.337.149,87	2.998.571,33
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	29.874.135,00	29.726.957,85	- 5.215.456,30	24.511.501,55
	ONERI COMUNI	**1.860.799,00**	**5.048.867,31**	**-4.879.479,74**	**169.387,57**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	157.000,00	47.100,00	- 47.100,00	0,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	1.703.799,00	5.001.767,31	- 4.832.379,74	169.387,57

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

		PREVISIONE 2004	ASSESTATO 2004	VARIAZIONE	PREVISIONE 2005
		EURO			EURO
	INTERVENTI	**4.448,00**	**6.603,00**	**-2.155,00**	**4.448,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	-	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	6.603,00	- 2.155,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**3.198.186,00**	**2.766.652,50**	**-647.963,77**	**2.118.688,73**
	INVESTIMENTI	**3.198.186,00**	**2.766.652,50**	**-647.963,77**	**2.118.688,73**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	1.505.750,00	981.302,31	- 253.302,31	728.000,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	1.692.436,00	1.785.350,19	- 394.661,46	1.390.688,73

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	147.169.956,50	0,00	169.387,57	**147.339.344,07**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	17.214.726,23	0	0	**17.214.726,23**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.651.900,87	4.448,00	0	**1.656.348,87**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**166.036.583,60**	**4.448,00**	**169.387,57**	**166.210.419,17**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2005
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.015.563,50	**1.015.563,50**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	758.125,23	**758.125,23**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	345.000,00	**345.000,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**2.118.688,73**	**2.118.688,73**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**168.329.107,90**

05A01331

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2777
Yen giapponese	135,96
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,68825
Corona svedese	9,0910
Franco svizzero	1,5588
Corona islandese	80,71
Corona norvegese	8,4305
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	29,990
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4301
Zloty polacco	4,0077
Leu romeno	36475
Tallero sloveno	239,74
Corona slovacca	38,080
Lira turca	1,7144
Dollaro australiano	1,6477
Dollaro canadese	1,6016
Dollaro di Hong Kong	9,9658
Dollaro neozelandese	1,8113
Dollaro di Singapore	2,1171
Won sudcoreano	1319,86
Rand sudafricano	7,9808

Cambi del giorno 11 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2855
Yen giapponese	136,11
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,68970
Corona svedese	9,0975
Franco svizzero	1,5551
Corona islandese	80,94
Corona norvegese	8,4220
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	30,065
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4305
Zloty polacco	4,0218
Leu romeno	36024
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,154
Lira turca	1,6982
Dollaro australiano	1,6438
Dollaro canadese	1,5986
Dollaro di Hong Kong	10,0268
Dollaro neozelandese	1,8076
Dollaro di Singapore	2,1249
Won sudcoreano	1328,24
Rand sudafricano	7,8660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01544-05A01545

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo «SICAPT S.r.l.», in Lecco.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1° febbraio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Sicapt S.r.l.» con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, acquisita in atti di questo Ministero in data 16 febbraio 2004, prot. n. 829166, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo «Sicapt S.r.l.» con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, acquisita in atti di questo Ministero in data 18 novembre 2004, prot. n. 5779, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo «Sicapt S.r.l.» con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo «Sicapt S.r.l.» con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 6 dicembre 2004;

l'organismo «Sicapt S.r.l.» con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A01092

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, dell'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, non è stato sottoscritto dalla Confedir, pertanto, alla pag. 43, seconda colonna, le tre righe relative alla predetta confederazione, ossia:

«Ministeri	Dirstat	
Aziende	Dirstat	Confedir
Università	Confedir univ»,	

sono da intendersi espunte.

05A01286

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501037/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 2 1 5 *

€ 1,00